

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Ottobre 2026

Now, for tomorrow





NOTIZIE IN BREVE

TAX.....5

☛ Detrazione IVA: più tempo per esercitare il diritto, ma resta centrale la registrazione delle fatture5

Il decreto Omnibus amplia a due anni il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti. La novità non modifica però le regole applicabili alle fatture “a cavallo d'anno”, per le quali continua a essere esclusa l'imputazione alla liquidazione IVA del mese di dicembre.....5

☛ DURF: nel calcolo della soglia del 10% rilevano anche ritenute bancarie e crediti per imposte estere.....6

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 174 del 16 settembre 2026, ha fornito importanti chiarimenti sul requisito dei versamenti pari almeno al 10% dei ricavi o compensi dichiarati, necessario per ottenere il DURF. Tra i versamenti rilevanti possono essere computati anche le ritenute sugli interessi attivi bancari e i crediti per imposte assolate all'estero nei limiti riconosciuti dall'art. 165 del TUIR.6

☛ Credito d'imposta 4.0: monitorare il periodo di sorveglianza per evitare il recapture.....6

La cessione a titolo oneroso o la destinazione all'estero di un bene agevolato durante il periodo di sorveglianza determina la riduzione del credito d'imposta 4.0 e il riversamento dell'importo eventualmente già compensato. Il vincolo opera fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in funzione oppure, per i beni 4.0, all'interconnessione.6

☛ Modello OCSE di Convenzione: nuovi criteri per lavoro da remoto e stabile organizzazione.....8

L'OCSE ha pubblicato la nuova versione consolidata del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e del relativo Commentario, recependo le modifiche approvate il 18 novembre 2025. Tra le novità più rilevanti figurano i nuovi criteri per valutare se il lavoro transfrontaliero svolto dall'abitazione o da altro luogo possa configurare una stabile organizzazione dell'impresa estera.8

☛ Nuova Transizione 5.0: termine unico per i controlli sugli investimenti dal 20279

Per i beni e servizi acquistati dal periodo d'imposta 2027, il termine per l'accertamento delle maggiorazioni fiscali della Nuova Transizione 5.0 sarà collegato alla dichiarazione nella quale viene dedotta la prima quota. La nuova disciplina riduce il rischio che i requisiti originari dell'investimento restino verificabili per ciascun esercizio del piano di ammortamento, ma non si estende alle cause di decadenza intervenute successivamente.....9





☛ **Perdite su crediti: la documentazione è decisiva per sostenere la deduzione11**

La deducibilità fiscale delle perdite su crediti richiede un corretto coordinamento tra regole contabili, disposizioni tributarie e adeguata documentazione probatoria. Non è sufficiente lo stralcio contabile del credito: occorre dimostrare la sussistenza degli elementi che giustificano la perdita e individuare correttamente l'esercizio di competenza fiscale.11

☛ **Data center: la messa a disposizione di spazi per server rileva in Italia come servizio immobiliare12**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 175 del 17 settembre 2026, ha chiarito che il servizio di messa a disposizione di uno spazio all'interno di un data center per l'installazione di server costituisce una prestazione relativa a un bene immobile. Di conseguenza, se il data center è situato in Italia, l'operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato.....12

☛ **Accordi transattivi: la qualificazione della somma determina il trattamento IVA13**

La Norma di comportamento AIDC n. 239 del 10 settembre 2026 chiarisce il trattamento IVA delle somme corrisposte in esecuzione di accordi transattivi. Ai fini dell'imposta assume rilievo la natura sostanziale dell'operazione e, in particolare, la verifica dell'eventuale collegamento tra la somma corrisposta e una prestazione a contenuto sinallagmatico.13

AUDIT15

☛ **Comunicazione sulle imposte sul reddito (CBCR - Country-By-Country Reporting) ai sensi del D.lgs. 139/2015.....15**

Assirevi ha recentemente pubblicato il Documento di Ricerca 265 che ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili circa le attività richieste al revisore relativamente alla dichiarazione di cui all'art. 5-octies del D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 sulla comunicazione sulle imposte sul reddito predisposta ai sensi dell'art. 5-quinquies del medesimo decreto (Comunicazione CBCR o Country-By Country Reporting).15

☛ **Le attività richieste al revisore a seguito delle modifiche apportate all'art. 123-bis, commi 2 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.....16**

Il Documento di Ricerca 264 pubblicato da Assirevi nel corso del mese di luglio 2026 ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili circa le attività richieste al revisore a seguito delle modifiche apportate all'art. 123-bis, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") da parte del Decreto Legislativo del 27 marzo 2026, n. 47. Tali indicazioni sono fornite in attesa che le modifiche normative in questione vengano recepite nell'ambito del Principio di Revisione (SA Italia) 720B.....16





LEGAL.....18

☛ **Intelligenza Artificiale: le ulteriori novità introdotte dal d.lgs. 160/2026 in ottica di una compliance sempre più integrata.....18**

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, entrato in vigore lo scorso 30 settembre, adegua la normativa nazionale all'AI Act e attua alcuni dei principi introdotti dalla legge n.132/2025. Hanno rilievo diretto per le imprese le novità sui temi sulla responsabilità penale, sulla responsabilità degli enti e sulla tutela risarcitoria, che incidono sull'organizzazione delle società che utilizzano sistemi di IA.18

☛ **Assemblee societarie a distanza: nuove regole per S.p.A. e S.r.l.19**

Con la cessazione, dal 1° ottobre 2026, del regime emergenziale introdotto durante l'epidemia da Covid-19, lo svolgimento delle assemblee mediante strumenti di telecomunicazione torna a dipendere dalla tipologia societaria e dal contenuto dello statuto. Per le S.r.l. la partecipazione a distanza resta generalmente ammessa anche senza una specifica clausola statutaria; per le S.p.A., invece, l'assemblea virtuale richiede, di regola, un'espressa previsione dello statuto.19

ESG.....21

☛ **Sostenibilità: al via i nuovi standard europei tra semplificazione degli ESRS e valorizzazione dell'informativa volontaria21**

L'Unione europea ha completato la revisione del quadro normativo sulla rendicontazione di sostenibilità con l'introduzione degli ESRS semplificati e di un nuovo standard volontario destinato alle imprese non soggette agli obblighi CSRD. La strategia europea punta a ridurre gli oneri di compliance, mantenendo al centro la qualità e la significatività delle informazioni ESG.21

SCADENZARIO.....22



APPROFONDIMENTI

TAX

Detrazione IVA: più tempo per esercitare il diritto, ma resta centrale la registrazione delle fatture

Il decreto Omnibus amplia a due anni il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti. La novità non modifica però le regole applicabili alle fatture "a cavallo d'anno", per le quali continua a essere esclusa l'imputazione alla liquidazione IVA del mese di dicembre.

L'articolo 12 del Dlgs 148/2026 ha introdotto un significativo ampliamento dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA e per la registrazione delle fatture passive. La modifica consente ora di esercitare la detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, superando il precedente limite collegato all'anno di maturazione del diritto stesso.

La stessa estensione riguarda anche l'annotazione delle fatture nel registro degli acquisti, che può essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento, purché la registrazione avvenga prima della liquidazione periodica nella quale si intende esercitare la detrazione.

La riforma, tuttavia, non interviene sulla gestione delle cosiddette fatture "a cavallo d'anno". Rimane pertanto fermo il principio secondo cui una fattura emessa a fine esercizio e ricevuta nei primi giorni dell'anno successivo non può essere inclusa nella liquidazione IVA di dicembre. In tali casi il contribuente può alternativamente:

- portare in detrazione l'imposta nella dichiarazione IVA relativa all'anno precedente; oppure
- in una delle liquidazioni periodiche dell'anno di ricezione, nel rispetto dei nuovi termini biennali.

La novità assume particolare rilevanza sotto il profilo operativo, poiché offre maggiore flessibilità nella gestione amministrativa delle fatture passive ricevute tardivamente o registrate con ritardo. Al tempo stesso, il legislatore ha confermato l'importanza dell'annotazione nei registri IVA, che continua a rappresentare un presupposto indispensabile per l'esercizio della detrazione. La mera ricezione della fattura non è quindi sufficiente: il diritto può essere esercitato solo in presenza della corretta registrazione contabile.

Per le imprese diventa quindi opportuno verificare le procedure interne di contabilizzazione delle fatture passive e l'adeguatezza dei sistemi gestionali, tenendo conto sia dell'estensione dei termini sia del permanere delle regole specifiche previste per le operazioni a cavallo d'anno.





DURF: nel calcolo della soglia del 10% rilevano anche ritenute bancarie e crediti per imposte estere

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 174 del 16 settembre 2026, ha fornito importanti chiarimenti sul requisito dei versamenti pari almeno al 10% dei ricavi o compensi dichiarati, necessario per ottenere il DURF. Tra i versamenti rilevanti possono essere computati anche le ritenute sugli interessi attivi bancari e i crediti per imposte assolte all'estero nei limiti riconosciuti dall'art. 165 del TUIR.

Per beneficiare dell'esonero dagli obblighi previsti dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 in materia di ritenute negli appalti e subappalti, le imprese devono dimostrare il possesso congiunto di una serie di requisiti, tra i quali assume particolare importanza l'aver effettuato, nel triennio di riferimento, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

La risposta a interpello n. 174/2026 interviene su un aspetto operativo particolarmente rilevante, chiarendo quali componenti possano essere considerate nel calcolo della soglia minima richiesta per il rilascio del DURF. Secondo l'Agenzia delle Entrate, devono essere inclusi tra i versamenti utili anche le ritenute d'acconto applicate dagli istituti bancari sugli interessi attivi maturati sui rapporti finanziari dell'impresa. Pur trattandosi di un prelievo effettuato da un soggetto terzo, il relativo onere è infatti economicamente imputabile al contribuente e concorre quindi alla verifica del requisito richiesto dalla norma.

Analogo principio è stato riconosciuto per le imposte assolte all'estero che danno diritto al credito d'imposta previsto dall'art. 165 del TUIR. Tali importi possono essere computati nel conteggio fino a concorrenza del credito effettivamente riconosciuto in Italia, valorizzando così anche il carico fiscale sostenuto all'estero ai fini della dimostrazione dell'affidabilità fiscale dell'impresa.

I chiarimenti assumono particolare interesse per le imprese operanti in gruppi internazionali o che dispongono di significative disponibilità finanziarie, poiché ampliano la base dei versamenti rilevanti e possono agevolare il raggiungimento della soglia minima del 10%. In sede di verifica dei requisiti per il rilascio o il rinnovo del DURF, risulta pertanto opportuno riesaminare i versamenti effettuati nel triennio di riferimento, includendo anche tali componenti che, in passato, potevano generare dubbi interpretativi.

Credito d'imposta 4.0: monitorare il periodo di sorveglianza per evitare il recapture

La cessione a titolo oneroso o la destinazione all'estero di un bene agevolato durante il periodo di sorveglianza determina la riduzione del credito d'imposta 4.0 e il riversamento dell'importo eventualmente già compensato. Il vincolo opera fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in funzione oppure, per i beni 4.0, all'interconnessione.





Le imprese che hanno beneficiato del credito d'imposta per investimenti 4.0 devono verificare la permanenza dei beni agevolati nel proprio processo produttivo per l'intero periodo previsto dall'art. 1, comma 1060, della Legge n. 178/2020. Il periodo di sorveglianza termina il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene oppure, per i beni 4.0, a quello dell'avvenuta interconnessione. La data dell'interconnessione assume quindi rilievo autonomo e può estendere il vincolo rispetto alla semplice entrata in funzione.

A titolo esemplificativo, un bene interconnesso nel 2025 deve essere mantenuto fino al 31 dicembre 2027. Se il bene è entrato in funzione nel 2025 ma è stato interconnesso nel 2026, il periodo di sorveglianza termina invece il 31 dicembre 2028.

Durante tale periodo, il meccanismo di recapture si applica quando il bene viene:

- ceduto a titolo oneroso;
- destinato a una struttura produttiva situata all'estero, anche se appartenente al medesimo soggetto;
- acquisito in leasing e non riscattato;
- interessato dalla cessione del contratto di leasing.

Al verificarsi di una di queste circostanze, il credito deve essere rideterminato escludendo dalla base di calcolo il costo del bene. L'eventuale maggior credito già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non determina invece il recapture il furto del bene, purché adeguatamente comprovato dalla denuncia presentata alle autorità competenti. In tale situazione, infatti, la fuoriuscita del bene dal regime d'impresa non dipende da una scelta volontaria del beneficiario.

Particolare attenzione deve essere prestata all'utilizzo temporaneo dei beni all'estero. Secondo i chiarimenti richiamati nel documento, non si configura necessariamente una delocalizzazione quando il luogo estero non costituisce una struttura produttiva e il bene continua ad appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale. Il principio è stato considerato anche con riferimento a mezzi impiegati temporaneamente per interventi di manutenzione e a beni noleggiati per l'utilizzo in cantieri esteri.

Il recapture può inoltre non trovare applicazione in presenza di un investimento sostitutivo in un bene materiale 4.0 con caratteristiche tecnologiche uguali o superiori, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, commi 35 e 36, della Legge n. 205/2017.





Modello OCSE di Convenzione: nuovi criteri per lavoro da remoto e stabile organizzazione

L'OCSE ha pubblicato la nuova versione consolidata del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e del relativo Commentario, recependo le modifiche approvate il 18 novembre 2025. Tra le novità più rilevanti figurano i nuovi criteri per valutare se il lavoro transfrontaliero svolto dall'abitazione o da altro luogo possa configurare una stabile organizzazione dell'impresa estera.

La nuova versione consolidata del Modello OCSE aggiorna quella pubblicata il 21 novembre 2017 e incorpora, tra l'altro, le modifiche contenute nel documento The 2025 Update to the OECD Model Tax Convention. L'intervento interessa principalmente la disciplina della stabile organizzazione, delle imprese associate, della procedura amichevole e dello scambio di informazioni.

Particolare rilievo operativo assume l'aggiornamento del Commentario all'articolo 5 in materia di lavoro transfrontaliero da remoto. La revisione non modifica direttamente il testo dell'articolo, ma sostituisce i precedenti paragrafi 18 e 19 con i nuovi paragrafi da 44.1 a 44.21, raccolti nella sezione dedicata al lavoro transfrontaliero svolto dall'abitazione o da altro luogo rilevante.

La verifica dell'esistenza di una stabile organizzazione connessa alla disponibilità di uno o più home office si fonda su due elementi da esaminare secondo una sequenza gerarchica. Il primo è di carattere temporale e considera, su un periodo di 12 mesi, il rapporto tra il tempo lavorato dall'abitazione, o comunque da un luogo non appartenente ordinariamente all'impresa, e il tempo di lavoro complessivo.

Il secondo elemento è di natura funzionale e richiede di valutare le ragioni per le quali il lavoratore opera da quel determinato luogo anziché presso la sede dell'impresa. I nuovi criteri mirano quindi a superare l'impostazione precedente, nella quale la possibilità che il lavoro da remoto desse origine a una stabile organizzazione era trattata come una questione sostanzialmente residuale.

Il paragrafo 44.21 contiene alcuni esempi destinati a illustrare l'applicazione dei criteri nel contesto del lavoro transfrontaliero da remoto. Il nuovo orientamento non è stato tuttavia accolto uniformemente: il Commentario riporta osservazioni formulate da Israele, Repubblica Ceca e Cile, mentre India, Nigeria e Malaysia, pur non aderendo all'OCSE, hanno espresso riserve.

Per i gruppi internazionali diventa pertanto opportuno riesaminare le situazioni in cui dipendenti o collaboratori operano stabilmente da uno Stato diverso da quello dell'impresa. La verifica dovrebbe concentrarsi, in particolare, sull'incidenza temporale del lavoro da remoto e sulle motivazioni organizzative o aziendali che determinano l'utilizzo dell'abitazione o di un altro luogo.





L'aggiornamento introduce inoltre una disciplina opzionale per le attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali. I paragrafi da 170 a 203 prevedono soglie per l'individuazione della stabile organizzazione inferiori rispetto a quelle applicabili alle fattispecie ordinarie.

Con riferimento all'articolo 9, il nuovo Commentario chiarisce l'applicazione delle regole sulle imprese associate rispetto alle disposizioni nazionali in materia di deducibilità degli interessi, alla luce del rapporto finale dell'Action 4 del progetto BEPS. Sono state apportate anche modifiche di coordinamento ai Commentari agli articoli 7 e 24.

L'articolo 25 del Modello è stato integrato con un nuovo paragrafo 6, volto a disciplinare il rapporto tra le Convenzioni contro le doppie imposizioni e il General Agreement on Trade in Services, comunemente denominato GATS. Il relativo Commentario è stato anch'esso ampliato.

Infine, le modifiche al Commentario all'articolo 26 precisano che le informazioni ricevute da uno Stato possono essere utilizzate anche per questioni fiscali riguardanti soggetti diversi da quelli cui si riferiva originariamente la richiesta. L'aggiornamento affronta inoltre il tema dell'accesso del contribuente alle informazioni scambiate.

Ai fini dell'applicabilità temporale delle modifiche in esame, per le nuove clausole è necessario che gli Stati le recepiscano espressamente nelle singole convenzioni bilaterali. Gli aggiornamenti del Commentario OCSE, invece, hanno funzione interpretativa e la loro rilevanza deve essere valutata in base al testo della convenzione, alla data di stipula e ai criteri utilizzati per la sua interpretazione.

Nuova Transizione 5.0: termine unico per i controlli sugli investimenti dal 2027

Per i beni e servizi acquistati dal periodo d'imposta 2027, il termine per l'accertamento delle maggiorazioni fiscali della Nuova Transizione 5.0 sarà collegato alla dichiarazione nella quale viene dedotta la prima quota. La nuova disciplina riduce il rischio che i requisiti originari dell'investimento restino verificabili per ciascun esercizio del piano di ammortamento, ma non si estende alle cause di decadenza intervenute successivamente.

L'articolo 22 del Dlgs 148/2026, cosiddetto correttivo Omnibus, introduce una specifica regola per i componenti negativi del reddito d'impresa con efficacia pluriennale. Il termine di decadenza per l'accertamento viene riferito alla dichiarazione nella quale il componente è stato dedotto per la prima volta, anziché decorrere autonomamente per ciascuna quota imputata negli esercizi successivi. La disposizione confluisce nell'articolo 43 del Dpr 600/1973 e, dal 1° gennaio 2027, nell'articolo 293 del nuovo testo unico in materia di adempimenti e accertamento.

La regola assume particolare rilievo per la maggiorazione del costo prevista dalla Nuova Transizione 5.0, poiché il beneficio viene fruito attraverso deduzioni distribuite lungo il periodo di ammortamento fiscale del





bene. In assenza del nuovo limite, la possibilità di verificare i presupposti dell'agevolazione in relazione a ogni singola quota potrebbe mantenere aperto il periodo dei controlli per oltre dieci anni dall'investimento.

Il nuovo regime si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027. Assume pertanto rilevanza la data di effettuazione dell'investimento: i beni consegnati nel 2026 restano soggetti al controllo delle singole quote secondo i termini ordinari, mentre quelli consegnati dal 2027 rientrano nel termine unico anche quando siano stati ordinati o prenotati nel 2026.

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la data di effettuazione deve essere individuata tenendo conto delle modalità di realizzazione. Nel caso di costruzione in economia o tramite acquisti separati, la verifica opera con riferimento alle singole componenti; per gli impianti realizzati mediante appalto rilevano invece l'ultimazione dell'opera o gli stati di avanzamento accettati.

Un profilo ancora da chiarire riguarda l'individuazione della prima deduzione rilevante ai fini del termine. La maggiorazione decorre dal periodo d'imposta nel quale viene trasmessa alla piattaforma del GSE la comunicazione di completamento, e non dalla sola entrata in funzione del bene. Non è tuttavia definito se il termine debba essere calcolato dalla prima quota della maggiorazione oppure dalla prima quota dell'ammortamento ordinario.

In base alla prima interpretazione, per un bene entrato in funzione nel 2027 e con comunicazione di completamento trasmessa nel medesimo anno, l'accertamento dovrebbe essere notificato entro il 31 dicembre 2033; la scadenza slitterebbe al 31 dicembre 2034 qualora la comunicazione fosse inviata nel 2028. Qualora rilevasse invece l'inizio dell'ammortamento ordinario, il termine rimarrebbe ancorato al 31 dicembre 2033. Si tratta di una questione sulla quale è necessario un chiarimento ufficiale.

Il termine unico riguarda le violazioni riscontrabili già al momento dell'acquisto, quali la mancanza dei requisiti soggettivi dell'impresa, il mancato rispetto delle condizioni temporali, l'inammissibilità dell'investimento e l'assenza delle caratteristiche tecniche richieste al primo utilizzo.

Resta invece incerto se nello stesso termine possano rientrare l'interconnessione e le condizioni documentate soltanto al completamento dell'investimento, tra cui la perizia, la certificazione e la nettizzazione degli eventuali contributi. Tali adempimenti si collocano temporalmente dopo l'acquisto e potrebbero essere ricondotti al termine unico solo mediante un'interpretazione coerente con la finalità della nuova disciplina. Analoga esigenza di chiarimento riguarda gli investimenti acquisiti in leasing.

Sono comunque escluse dal termine unico le vicende sopravvenute. La cessione del bene, la destinazione all'estero senza una sostituzione conforme, la perdita dell'interconnessione oppure il venir meno dei requisiti di regolarità contributiva e di sicurezza producono effetti nei periodi d'imposta in cui si verificano e restano autonomamente accertabili. In caso di realizzo o delocalizzazione del bene, indica la perdita delle sole quote residue della maggiorazione.





La disciplina prevede inoltre due correttivi. La notifica di un avviso determina, per il periodo d'imposta in corso, per quello precedente e per quelli successivi, il ritorno ai termini ordinari; la presentazione di una dichiarazione integrativa riapre invece i termini limitatamente agli elementi oggetto di integrazione. Il termine di otto anni previsto per il recupero degli aiuti di Stato fiscali non si applica alla maggiorazione, qualificata come misura generale estranea al Registro nazionale degli aiuti.

Perdite su crediti: la documentazione è decisiva per sostenere la deduzione

La deducibilità fiscale delle perdite su crediti richiede un corretto coordinamento tra regole contabili, disposizioni tributarie e adeguata documentazione probatoria. Non è sufficiente lo stralcio contabile del credito: occorre dimostrare la sussistenza degli elementi che giustificano la perdita e individuare correttamente l'esercizio di competenza fiscale.

La gestione delle perdite su crediti rappresenta uno dei temi più delicati in sede di chiusura del bilancio e di determinazione del reddito d'impresa. L'attenzione dell'Amministrazione finanziaria non si concentra soltanto sull'esistenza della perdita ma, soprattutto, sulla capacità del contribuente di dimostrare le ragioni economiche e giuridiche che ne giustificano la deduzione. In questo contesto assume un ruolo centrale la predisposizione di un fascicolo documentale completo e coerente.

Sotto il profilo fiscale occorre anzitutto distinguere tra svalutazione e perdita. La svalutazione riflette un rischio di mancato incasso ancora potenziale, mentre la perdita presuppone il verificarsi di un evento definitivo o di un atto realizzativo che riduce stabilmente il diritto di credito. Solo quest'ultima può generare una deduzione analitica ai sensi della disciplina delle perdite su crediti.

La normativa considera esistenti gli elementi certi e precisi in specifiche situazioni, tra cui i crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi, i crediti prescritti, quelli cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili e le esposizioni verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati. Tuttavia, anche in presenza di tali presunzioni, resta fondamentale conservare la documentazione che dimostri il corretto inquadramento della fattispecie.

Particolare attenzione deve essere riservata ai cosiddetti mini-crediti, per i quali la deducibilità è subordinata non solo al rispetto delle soglie previste dalla normativa, ma anche al decorso di almeno sei mesi dalla scadenza. È quindi opportuno documentare puntualmente il titolo originario del credito, la data di scadenza e l'autonomia del rapporto giuridico da cui deriva la posizione creditoria.

Analoga cautela è richiesta nei confronti dei debitori sottoposti a procedure concorsuali. Sebbene l'apertura della procedura consenta di presumere la sussistenza degli elementi certi e precisi, l'impresa deve conservare il provvedimento di apertura, la documentazione relativa al credito e gli elementi utilizzati per stimare l'eventuale recuperabilità residua.





Nei casi di cessione pro soluto, la documentazione assume un rilievo ancora maggiore. Non è infatti sufficiente evidenziare la differenza tra il valore nominale del credito e il corrispettivo di cessione. Occorre dimostrare il trasferimento sostanziale dei rischi, la congruità economica del prezzo e la convenienza dell'operazione rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Anche le transazioni con i debitori richiedono un adeguato supporto probatorio. È opportuno conservare le contestazioni formulate, le analisi legali, le valutazioni sui tempi e sui costi del contenzioso e ogni elemento che dimostri la convenienza economica dell'accordo raggiunto rispetto al recupero integrale del credito.

Un ulteriore profilo critico riguarda la corretta individuazione dell'esercizio di deduzione. La normativa consente in alcune situazioni una finestra temporale che permette la deduzione anche in esercizi successivi al verificarsi dell'evento, ma non oltre il periodo in cui, secondo i principi contabili, il credito avrebbe dovuto essere cancellato dal bilancio. Errori nella gestione della competenza possono quindi compromettere la deducibilità della perdita.

Data center: la messa a disposizione di spazi per server rileva in Italia come servizio immobiliare

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 175 del 17 settembre 2026, ha chiarito che il servizio di messa a disposizione di uno spazio all'interno di un data center per l'installazione di server costituisce una prestazione relativa a un bene immobile. Di conseguenza, se il data center è situato in Italia, l'operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato.

La risposta dell'Agenzia affronta un tema sempre più attuale nell'economia digitale, ossia il corretto trattamento IVA dei servizi di colocation presso i data center.

Nel caso esaminato, una società italiana mette a disposizione di un cliente estero uno spazio fisico destinato all'alloggiamento di server, fornendo contestualmente una serie di servizi accessori indispensabili al funzionamento dell'infrastruttura, quali raffreddamento degli impianti, sistemi antincendio, vigilanza e sicurezza.

La questione centrale riguardava l'individuazione della regola di territorialità applicabile. Se la prestazione fosse stata qualificata come servizio "generico", avrebbe trovato applicazione il criterio previsto per le operazioni B2B transfrontaliere, con possibile irrilevanza IVA in Italia. L'Agenzia ha invece ritenuto che il servizio presenti un collegamento diretto e imprescindibile con il bene immobile rappresentato dal data center. Richiamando i principi contenuti nel regolamento UE n. 282/2011 e nelle note esplicative della Commissione europea, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che, nelle prestazioni complesse, occorre individuare





l'elemento predominante del servizio. Nel caso di specie, la disponibilità dello spazio fisico costituisce l'elemento essenziale della prestazione, mentre gli altri servizi risultano accessori e funzionali all'utilizzo dello spazio stesso.

Per tali ragioni il servizio è stato qualificato come prestazione relativa a un bene immobile e, poiché il data center è ubicato in Italia, trova applicazione la regola di territorialità prevista per i servizi immobiliari. L'operazione deve quindi essere considerata effettuata nel territorio dello Stato anche quando il committente è un soggetto non residente.

L'Agenzia ha inoltre escluso l'applicazione del regime di esenzione previsto per le locazioni immobiliari. La prestazione non consiste infatti nella mera concessione in uso di uno spazio, ma in un servizio complesso accompagnato da una pluralità di attività tecniche e operative necessarie per l'installazione e la gestione dei server. Ne consegue l'applicazione dell'IVA con aliquota ordinaria.

Il chiarimento assume particolare rilievo per gli operatori dei data center e per le imprese che forniscono servizi di hosting e colocation, chiamati a verificare attentamente la qualificazione delle prestazioni offerte e le conseguenti modalità di fatturazione nei confronti della clientela estera.

Accordi transattivi: la qualificazione della somma determina il trattamento IVA

La Norma di comportamento AIDC n. 239 del 10 settembre 2026 chiarisce il trattamento IVA delle somme corrisposte in esecuzione di accordi transattivi. Ai fini dell'imposta assume rilievo la natura sostanziale dell'operazione e, in particolare, la verifica dell'eventuale collegamento tra la somma corrisposta e una prestazione a contenuto sinallagmatico.

La prassi professionale evidenzia come la disciplina IVA delle transazioni non possa essere definita in modo uniforme, ma debba essere valutata caso per caso in funzione degli effetti prodotti dall'accordo tra le parti.

Nelle transazioni di natura dichiarativa, l'accordo interviene esclusivamente per regolare o precisare rapporti già esistenti senza modificare l'operazione economica originaria. In tale ipotesi il trattamento IVA delle somme corrisposte continua a essere determinato sulla base dell'operazione prevista dal contratto originario, che mantiene la propria rilevanza ai fini dell'imposta.

Analogo principio opera nelle transazioni novative che non comportano l'esecuzione di nuove operazioni. Anche in queste fattispecie la riscrittura del rapporto contrattuale non incide sull'individuazione del presupposto oggettivo IVA, con la conseguenza che il regime fiscale resta quello riferibile all'operazione inizialmente posta in essere.





Diversa è invece la situazione in cui l'accordo transattivo introduce prestazioni nuove e autonome rispetto a quelle previste dal contratto originario. In tali circostanze gli obblighi assunti dalle parti possono integrare vere e proprie operazioni rilevanti ai fini IVA, da valutare autonomamente secondo le regole ordinarie dell'imposta. Particolare attenzione deve essere riservata alle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno. Secondo la norma AIDC, occorre individuare la causa concreta del pagamento. Qualora l'importo abbia una funzione meramente risarcitoria e non rappresenti il corrispettivo di una prestazione, la somma resta esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. Se invece il pagamento costituisce, nella sostanza economica dell'operazione, il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, l'importo assume rilevanza ai fini dell'imposta secondo le regole ordinarie.

Il documento conferma quindi un principio consolidato nella giurisprudenza e nella prassi: non è sufficiente la qualificazione formale attribuita dalle parti all'accordo transattivo, ma è necessario analizzare il contenuto effettivo dell'intesa e la funzione economica delle somme corrisposte. Per le imprese risulta pertanto opportuno valutare attentamente la struttura delle transazioni e la documentazione contrattuale, al fine di individuare correttamente gli obblighi IVA connessi all'operazione.



AUDIT

Comunicazione sulle imposte sul reddito (CBCR - Country-By-Country Reporting) ai sensi del D.lgs. 139/2015

Assirevi ha recentemente pubblicato il Documento di Ricerca 265 che ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili circa le attività richieste al revisore relativamente alla dichiarazione di cui all'art. 5-octies del D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 sulla comunicazione sulle imposte sul reddito predisposta ai sensi dell'art. 5-quinquies del medesimo decreto (Comunicazione CBCR o Country-By Country Reporting).

Infatti l'art. 5-octies del D.lgs. 139/2015 richiede al revisore legale di verificare se sussista o meno l'obbligo di redigere la citata comunicazione nonché l'avvenuta predisposizione e pubblicazione della stessa da parte degli amministratori, nonché di formulare la dichiarazione di cui all'art. 5-octies nella relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 28.

La Direttiva (UE) 2021/2101 (nel seguito, la "Direttiva CBCR") ha modificato la Direttiva 2013/34/UE (c. d. "Direttiva Accounting") introducendo un obbligo di Country-By Country Reporting in capo a determinate imprese e succursali. Il legislatore nazionale ha recepito la Direttiva CBCR con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128 (nel seguito, il "D.lgs. 128/2024") che ha introdotto il nuovo Capo I-bis nel D.lgs. 139/2015.

Nello specifico l'art. 5-ter, comma 1, del D.lgs. 139/2015, come modificato per l'attuazione della Direttiva CBCR, stabilisce che sono tenute a redigere e pubblicare la Comunicazione CBCR le seguenti entità:

- le società capogruppo con ricavi consolidati che, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;
- le società autonome con ricavi che, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;
- le società controllate da imprese capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di queste, con ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad esse applicata, che alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;
- le succursali, qualora le imprese che le abbiano aperte siano: 1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro, oppure, 2) imprese autonome con ricavi risultanti dal bilancio consolidato che, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro.

L'art. 5-quinquies del D.lgs. 139/2015 individua le informazioni che le imprese devono fornire con la Comunicazione CBCR.





La responsabilità di garantire che la Comunicazione CBCR sia redatta e pubblicata in conformità alla legge compete agli amministratori della società (Art. 5-septies del D.lgs. 139/2015). La comunicazione deve essere depositata a cura degli amministratori dell'impresa presso l'ufficio del registro delle imprese e pubblicata sul sito internet dell'impresa obbligata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce. La norma prevede inoltre che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti vigili sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal Capo I-bis del D.lgs. 139/2015 e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

In particolare, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle società, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio, verifica il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la comunicazione, l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della comunicazione. Di tali verifiche viene data evidenza nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, attraverso specifica attestazione rilasciata esclusivamente per le imprese obbligate che non beneficiano delle esenzioni previste dall'articolo 5-quater del medesimo decreto.

L'art. 3 del D.lgs. 128/2024 stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.

Il testo completo del citato documento di ricerca è pubblicato sulla pertinente sezione del sito internet Assirevi al seguente link: <https://www.assirevi.it/documenti/>.

Le attività richieste al revisore a seguito delle modifiche apportate all'art. 123-bis, commi 2 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Il Documento di Ricerca 264 pubblicato da Assirevi nel corso del mese di luglio 2026 ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili circa le attività richieste al revisore a seguito delle modifiche apportate all'art. 123-bis, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") da parte del Decreto Legislativo del 27 marzo 2026, n. 47. Tali indicazioni sono fornite in attesa che le modifiche normative in questione vengano recepite nell'ambito del Principio di Revisione (SA Italia) 720B.

Tra le modifiche apportate al TUF, l'art. 6, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 47/2026 amplia il contenuto della relazione sul governo societario di cui all'art. 123-bis, comma 2, del TUF, introducendo l'obbligo per le società di fornire una descrizione delle politiche, ove adottate, in materia di:

- utilizzo e di monitoraggio delle nuove tecnologie e, in particolare, dei sistemi di intelligenza artificiale negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili;
- gestione e di monitoraggio dei rischi informatici, inclusi i rischi di sicurezza cibernetica e i rischi derivanti dall'integrazione di nuove tecnologie negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili.





La Relazione Illustrativa del citato provvedimento legislativo chiarisce, inoltre, che, qualora la società non abbia adottato politiche in detti ambiti, sarà sufficiente dare atto di tale assenza nella medesima relazione sul governo societario.

L'art. 6, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 47/2026 modifica altresì il comma 4 dell'art. 123-bis del TUF, introducendo un espresso richiamo alle nuove lett. d-ter) e d-quater). Per effetto di tale modifica il revisore è chiamato a verificare che la società abbia fornito una descrizione delle politiche ivi richiamate. Si tratta dell'estensione ad un nuovo oggetto della medesima attività già oggi richiesta al revisore con riferimento alle informazioni contenute nella relazione sul governo societario ai sensi delle lettere a), c), d) e d-bis), comma 2 dell'art. 123-bis del TUF.

Il D.Lgs. 47/2026 è entrato in vigore il 29 aprile 2026. Ne consegue che i nuovi obblighi informativi, nonché le correlate attività di verifica del revisore, trovano applicazione con riferimento alle relazioni sul governo societario relative agli esercizi sociali in corso a tale data.

Il testo completo del citato documento di ricerca è pubblicato sulla pertinente sezione del sito internet Assirevi al seguente link: <https://www.assirevi.it/documenti/>.



LEGAL

Intelligenza Artificiale: le ulteriori novità introdotte dal d.lgs. 160/2026 in ottica di una compliance sempre più integrata

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, entrato in vigore lo scorso 30 settembre, adegua la normativa nazionale all'AI Act e attua alcuni dei principi introdotti dalla legge n.132/2025. Hanno rilievo diretto per le imprese le novità sui temi sulla responsabilità penale, sulla responsabilità degli enti e sulla tutela risarcitoria, che incidono sull'organizzazione delle società che utilizzano sistemi di IA.

Sotto il profilo penalistico, il decreto ha introdotto l'art. 437-bis: il primo comma punisce la volontaria omissione delle misure di sicurezza previste lungo l'intera ciclo di vita del sistema di IA ad alto rischio, riprendendo la definizione del Reg. (UE) 2024/1689, idonee a prevenire malfunzionamenti e alterazioni, nonché l'omessa adozione di misure di sorveglianza umana; Il secondo comma contiene il reato di alterazione illecita di sistemi di IA, qualora ne derivi un pericolo per la vita e l'incolumità pubblica o per la sicurezza dello Stato; il terzo comma estende la punibilità di tali condotte omissive anche in caso di colpa grave, le quali saranno punibili, pur con pena ridotta, anche qualora il fatto sussista non perché le omissioni fossero intenzionali ma anche se causate dalla mancanza della diligenza professionale qualificata richiesta dal settore. Il quarto comma punisce, infine, l'utilizzatore professionale che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana.

Oltre tale fattispecie criminosa, già la l. 132/2025 introduceva l'art. 612-quater c.p. che punisce la diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante sistemi di IA. In tale fattispecie rientrano i c.d. deepfake, ma anche testi manipolati o documenti che abbiano sembianze realistiche e che siano privi di un referente reale, creati per finalità diffamatorie, discriminatorie o fraudolente.

Entrambe le figure di reato sono entrate nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-vicies del d.lgs. 231/2001: per il delitto di cui all'art. 437-bis c.p. la sanzione va da seicento a mille quote; per quello di cui all'art. 612-quater c.p. da duecento a settecento quote, nonché, in entrambi i casi, possono essere applicate le sanzioni interdittive.

L'introduzione dei reati commessi mediante l'intelligenza artificiale nel sistema 231 richiede una adeguata mappatura dei rischi e quindi l'eventuale adozione di presidi organizzativi all'interno Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01. Tale attività non può prescindere dal coordinamento tra le diverse normative coinvolte, quali il GDPR, la NIS2 e l'AI Act medesimo, basti pensare che l'art. 437-bis c.p. stesso richiama i sistemi di IA definiti ad alto rischio ai sensi dell'art. 6 del regolamento europeo sull'IA oppure che talune misure di sicurezza di natura informatica hanno rilevanza anche ai sensi della normativa NIS per gli enti che rientrano nel relativo ambito di applicazione.





Appare dunque sempre più importante sviluppare sistemi di compliance integrata, alla cui base vi sia una mappatura dei rischi, una individuazione degli obblighi e degli adempimenti cui sono soggette le organizzazioni che utilizzano sistemi di IA, estesa a tutte le normative applicabili, affinché da mero adempimento formale essi diventino strumenti di effettivo governo del rischio derivante dall'utilizzo degli strumenti intelligenti.

Assemblee societarie a distanza: nuove regole per S.p.A. e S.r.l.

Con la cessazione, dal 1° ottobre 2026, del regime emergenziale introdotto durante l'epidemia da Covid-19, lo svolgimento delle assemblee mediante strumenti di telecomunicazione torna a dipendere dalla tipologia societaria e dal contenuto dello statuto. Per le S.r.l. la partecipazione a distanza resta generalmente ammessa anche senza una specifica clausola statutaria; per le S.p.A., invece, l'assemblea virtuale richiede, di regola, un'espressa previsione dello statuto.

Il 30 settembre 2026 è terminata l'applicazione della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 106 del decreto-legge 18/2020, la cui ultima proroga era stata disposta dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 200/2025, convertito dalla legge 26/2026. Tale disciplina consentiva, tra l'altro, un ricorso generalizzato agli strumenti di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee societarie.

Dal 1° ottobre 2026, per individuare le modalità legittime di partecipazione a distanza occorre distinguere tra S.r.l. e S.p.A.

Per le S.r.l., l'assemblea può svolgersi con tutti o alcuni dei partecipanti collegati mediante strumenti audio o video, anche quando lo statuto non contenga una clausola che autorizzi espressamente tali modalità. È quindi possibile tenere sia assemblee interamente virtuali sia riunioni "ibride", con una parte dei partecipanti presente fisicamente e una parte collegata a distanza.

Per le S.p.A., invece, lo svolgimento di un'assemblea virtuale richiede, in via ordinaria, un'apposita previsione statutaria. In mancanza della clausola, la presenza fisica è richiesta per i soci, ma non necessariamente per gli amministratori e i sindaci, che possono intervenire mediante collegamento audio o video.

Anche in assenza di una specifica previsione statutaria, l'assemblea di S.p.A. può tuttavia svolgersi con tutti o alcuni dei partecipanti collegati da remoto quando ricorrono le condizioni dell'assemblea totalitaria. A tal fine devono partecipare tutti i titolari del diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.





Se l'assemblea di S.p.A. o di S.r.l. viene convocata presso un luogo fisico, pur consentendo la partecipazione audio-video, in tale luogo deve trovarsi il segretario dell'assemblea. Questa regola opera sia quando il verbale è redatto mediante scrittura privata sia quando la verbalizzazione è affidata a un notaio.

Non è invece necessaria la presenza, nel medesimo luogo, del presidente dell'assemblea, che può dirigere i lavori da remoto. Tale soluzione resta ammissibile anche quando lo statuto preveda la compresenza del presidente e del segretario, poiché il verbale può essere predisposto e sottoscritto successivamente alla chiusura della riunione. Se il verbale è notarile, è sufficiente la sottoscrizione del notaio.

Quando il ricorso agli strumenti di telecomunicazione è legittimo, l'avviso di convocazione può non indicare alcun luogo fisico e può prevedere che tutti i partecipanti intervengano esclusivamente mediante collegamento audio-video. È inoltre legittima una clausola statutaria che attribuisca all'organo convocante la facoltà di prescrivere, direttamente nell'avviso, la partecipazione esclusivamente da remoto.

Per le società quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, l'articolo 11 della legge 21/2024 consente allo statuto di stabilire, a regime, che l'intervento e l'esercizio del voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.



ESG

Sostenibilità: al via i nuovi standard europei tra semplificazione degli ESRS e valorizzazione dell'informativa volontaria

L'Unione europea ha completato la revisione del quadro normativo sulla rendicontazione di sostenibilità con l'introduzione degli ESRS semplificati e di un nuovo standard volontario destinato alle imprese non soggette agli obblighi CSRD. La strategia europea punta a ridurre gli oneri di compliance, mantenendo al centro la qualità e la significatività delle informazioni ESG.

Con la pubblicazione dei regolamenti delegati (UE) 2026/1560 e 2026/1563 prende forma il nuovo assetto del reporting di sostenibilità europeo. Da un lato viene introdotto uno standard volontario, basato sul VSME, destinato alle imprese che non superano i 1.000 dipendenti; dall'altro viene pubblicata la nuova versione semplificata degli ESRS applicabili ai soggetti tenuti alla rendicontazione di sostenibilità. Gli standard semplificati si applicheranno agli esercizi 2027, con possibilità di adozione anticipata già per il 2026.

La revisione non si limita alla riduzione dei data point richiesti. Uno degli elementi più significativi riguarda il riconoscimento del cosiddetto top-down approach, che consente alle imprese di valutare la rilevanza delle tematiche di sostenibilità partendo dalla strategia aziendale, dal modello di business, dal settore di attività e dalla catena del valore, senza dover necessariamente analizzare in modo autonomo ogni singolo impatto, rischio o opportunità. Rimane tuttavia invariata la centralità del principio della doppia rilevanza e della responsabilità del management nella selezione delle informazioni rilevanti.

Particolare rilievo assume inoltre il concetto di fair presentation: la qualità dell'informativa non viene valutata sulla singola disclosure ma sulla capacità della dichiarazione nel suo complesso di rappresentare correttamente il profilo di sostenibilità dell'impresa. Qualora gli standard non siano sufficienti a descrivere adeguatamente la realtà aziendale, sarà necessario integrare l'informativa con informazioni specifiche dell'impresa (entity-specific).

Parallelamente, la riduzione del numero di imprese obbligate alla rendicontazione viene bilanciata dal rafforzamento dell'informativa volontaria. Il nuovo standard unionale è stato concepito per fornire un modello semplice e proporzionato alle imprese escluse dal perimetro CSRD, agevolando al contempo i rapporti informativi con banche, investitori e controparti della catena del valore. Il messaggio che emerge dalla riforma è chiaro: diminuisce il peso dell'adempimento formale, ma aumenta l'attenzione sulla qualità, sulla trasparenza e sulla capacità delle informazioni ESG di supportare le decisioni economiche degli stakeholder.



SCADENZARIO

Principali scadenze di ottobre 2026

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Ottobre	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	IRPEF Ritenute alla fonte dividendi	Versamento delle ritenute operate relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre.
26 Ottobre	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile/trimestrale	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel periodo precedente nei confronti di soggetti UE.
31 Ottobre 2 Novembre	Mod. Redditi, IRAP CNM 2026	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, del modello IRAP e del modello CNM relativi al 2025.
	CPB 2026-2027	Presentazione del mod. CPB per comunicare l'adesione al concordato 2026-2027
	770 2026	Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2025 - Mod. 770/2026
	CERTIFICAZIONE UNICA 2026	Termine ultimo per l'invio telematico della Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate (redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
	IVATR III trim 2026	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.



34 Ottobre 2 Novembre (segue)	PROVVIGIONI <i>III trim 2026</i>	Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente.
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro.

